

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 542

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

88° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2005

(2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

## I N D I C E

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(414-D) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile**, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Con-

solo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo  
(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	Pag. 3, 6
BOBBIO (AN) . . . . .	5
* CALVI (DS-U) . . . . .	4
CIRAMI (UDC) . . . . .	5
MAGISTRELLI (Mar-DL-U) . . . . .	5
ZICCONI (FI) . . . . .	5
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	7

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(414-D) Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile**, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Discussione e approvazione)

\* PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 414-D, già approvato da questa Commissione in sede deliberante l'8 aprile 2003, modificato dalla Camera dei deputati il 4 maggio 2004, nuovamente modificato dal Senato il 6 luglio 2005 e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 2005 e trasmesso ora dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 20 dicembre 2005.

Ringrazio il ministro per le pari opportunità Prestigiacomo perché assicura la presenza del Governo ai nostri lavori.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Assumo la funzione di relatore in sostituzione del senatore Dalla Chiesa, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Ricordo che il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento, ha esercitato la facoltà di fissare un termine ridotto per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni. Tale termine, fissato alle ore 15 di oggi, giovedì 22 dicembre, è inutilmente decorso senza che le Commissioni 3<sup>a</sup>, 1<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> abbiano fatto conoscere il proprio parere; pertanto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del Regolamento, si intende che non reputino di doverne esprimere alcuno.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta, mentre la 7<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere contrario.

Il disegno di legge che – lo ricordo ancora – sarà esaminato in questa quarta (e confido ultima) lettura solo con riferimento all'articolo 9, relativo alla copertura finanziaria, è stato modificato dalla Camera dei deputati con riferimento non all'importo complessivo assegnato alla copertura degli interventi previsti dalla futura legge, che era e resta di 5 milioni di euro all'anno decorrenti dall'anno 2005, bensì alla ripartizione di tale importo, il cui onere inizialmente era stato previsto a carico del Ministero dell'economia e delle finanze con l'utilizzo dell'accantonamento relativo

al Ministero della salute. Detta ripartizione è rimasta inalterata per l'anno 2005, mentre per gli anni 2006 e 2007 è stata, per così dire, «spalmata», ponendo, per il 2006, 4.231.000 euro a carico del Ministero degli affari esteri e 769.000 euro (ossia la differenza per arrivare a 5 milioni di euro) a carico del Ministero della salute e, per il 2007, 1.769.000 euro a carico del Ministero della salute e la restante parte, a concorrere a 5 milioni di euro, e cioè 3.231.000 euro, a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca invece che del Ministero degli affari esteri (ci dà spiegazione del fatto che la 7<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario su questo disegno di legge).

Il senatore Dalla Chiesa si scusa per non essere riuscito a giungere in tempo per i nostri lavori. Egli, che nelle fasi precedenti aveva esaminato questo disegno di legge come relatore, mi ha rappresentato l'opportunità dell'intervento operato dalla Camera dei deputati, probabilmente non tanto sul piano della convenienza spicciola, quanto della convenienza sostanziale. Infatti, il senatore Dalla Chiesa ritiene – e sembra anche a me, per la verità – che la molteplicità degli interventi previsti nel disegno di legge giustifichi ampiamente una ripartizione dei relativi oneri non ponendoli a carico del solo Ministero della salute per l'intero triennio, ma ripartendoli tra gli altri Ministeri interessati che sono, per l'appunto, quello degli affari esteri e quello della istruzione, dell'università e della ricerca.

La proposta del relatore sarà quindi di non modificare ulteriormente il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

\* CALVI (DS-U). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in esame, che finalmente è all'attenzione del Parlamento e, malgrado un *iter* particolarmente contorto, è giunto, speriamo, alla decisione finale.

Vorrei però ribadire una questione: personalmente, condivido assolutamente tutti gli articoli del provvedimento (da 1 a 5) che sono a sostegno di programmi di cooperazione internazionale. Tuttavia, la mia opinione giuridica è che, tutto sommato, questa norma sia quasi inutile, in quanto si può osservare che la fattispecie delle lesioni gravissime è esattamente identica a quella già prevista nel codice penale. Devo dire che, in pratica, si configura una diminuzione della pena, passando da una previsione di pena irrogata da 6 a 12 mesi, ad una da 4 a 12 mesi, anche se, trattandosi di un reato che prevede un'aggravante di un terzo (non «fino ad» un terzo), qualora la parte offesa sia minorenni (ma sicuramente sono sempre minorenni le parti offese), l'entità della pena diventa straordinariamente rilevante.

Ad ogni modo, dal punto di vista concettuale mi sembra che si vada a reiterare una fattispecie che è già presente nel nostro codice penale: se osserverete lo schema della fattispecie delle lesioni gravissime, noterete che esso ripete esattamente quanto previsto dall'articolo 583-*bis* introdotto con il provvedimento oggi al nostro esame. Diciamo che *repetita iuvant* e quindi il fatto di approvare una norma specifica e mirata proprio a con-

dannare le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili mi sembra positivo.

Tuttavia, ribadisco che la superfetazione di norme penali è una pratica non coerente rispetto alla problematica della concisione e non reiterazione di norme penali.

Malgrado questo, il nostro orientamento è certamente positivo e voteremo a favore del disegno di legge in esame.

MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preannuncio che il Gruppo della Margherita voterà a favore del disegno di legge n. 414-D.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, a nome del Gruppo UDC preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, mi associo nel preannunciare un voto favorevole su questo disegno di legge.

BOBBIO (*AN*). Signor Presidente, preannuncio che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame.

Come già abbiamo avuto modo di dichiarare nella precedente lettura, non c'è dubbio che si tratti di una norma di notevole importanza che, oltre ad avere l'innegabile valenza di svolgere un'importante funzione di tutela dei diritti delle donne, a mio avviso può anche utilmente fungere da viatico per una proficua integrazione multiculturale nel nostro Paese. Infatti, in tanto si pone la necessità che il fenomeno delle infibulazioni abbia rilevanza penale in Italia, in quanto esso è legato alla presenza non irrilevante, direi anzi elevata, di aggregazioni culturali ed etniche straniere nel nostro Paese.

Non vi è dubbio che ci si stia muovendo in direzione dell'integrazione, tratteggiando una figura di reato che consentirà una modificazione della cultura, anche se sotto questo aspetto coattiva, di soggetti di provenienza etnica diversa. Questi ultimi infatti verranno indotti da questa norma a rinunciare a determinate pratiche, ritenute giustamente non accettabili nel nostro sistema culturale, giungendo così ad una forma di integrazione per accettazione, in qualche misura doverosa, degli stili e modelli culturali e giuridici del Paese ospitante, cioè del nostro.

Sono d'accordo con il collega Calvi sulla prospettazione e sulla valutazione relativa alla necessità di porre un freno effettivo alla panpenalizzazione o al ricorso sempre a figure di reato espresse. Non sfugge certamente a me, a lui e agli altri colleghi che, a voler essere rigorosi, dal punto di vista giuridico questa ipotesi di reato appartenga al *genus* delle lesioni. Ha ragione quindi il collega Calvi quando dice che forse sarebbe stato possibile punire vicende consimili sotto il profilo della lesione. Però nell'affermare l'autonoma rilevanza penale di condotte di questo tipo, non solo si stabilisce un principio che era importante stabilire, ma soprattutto si oggettivizza, dal punto di vista della rilevanza penale, ciò che, se non intervenisse questa norma, sarebbe pur sempre rimesso al discrezionale

apprezzamento della singola valutazione giurisprudenziale, cioè se ricomprendere o meno, e in che termini, l'atto di infibulazione nel concetto di lesione. In questo modo evitiamo questo pericolo residuale e diamo al Paese una norma utile, ancor più perché chiara.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il Ministro non intende replicare e poiché personalmente non ho nulla da aggiungere, passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli dall'1 all'8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Poiché non vi sono richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 9.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

ALLEGATO

**DISEGNI DI LEGGE N. 414-D**

d'iniziativa del senatore Consolo, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previa unificazione con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cè, Martini Francesca, Caparini e Gibelli; Conti Giulio; Conti Giulio; Di Virgilio e Palumbo, nuovamente modificato dal Senato e ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati:

*«Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»*

**ARTICOLI**

Art. 1.

*(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.

*(Attività di promozione e coordinamento)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

## Art. 3.

*(Campagne informative)*

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

## Art. 4.

*(Formazione del personale sanitario)*

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-



sente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

#### Art. 5.

##### *(Istituzione di un numero verde)*

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

#### Art. 6.

##### *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)*

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-*bis*. – *(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)*. – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in

Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».

#### Art. 7.

##### *(Programmi di cooperazione internazionale)*

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarre le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

#### Art. 8.

##### *(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quater*. 1. – (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

## Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

